

REGOLAMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

INDICE SOMMARIO

TITOLO I - RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Requisiti
- Art. 3 - Promozione del referendum
- Art. 4 - Integrazione delle proposte da parte della Giunta
- Art. 5 - Esame di legittimita' e di ammissibilita' della proposta
- Art. 6 - Comitato dei Garanti
- Art. 7 - Raccolta delle firme
- Art. 8 - Autenticazione delle firme
- Art. 9 - Presentazione della richiesta di referendum

TITOLO II - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

- Art. 10 - Indizione
- Art. 11 - Periodi di sospensione del referendum
- Art. 12 - Revoca del referendum
- Art. 13 - Disciplina della votazione
- Art. 14 - Certificati elettorali
- Art. 15 - Commissione comunale per i referendum
- Art. 16 - Operazioni di voto
- Art. 17 - Operazioni di scrutinio
- Art. 18 - Proclamazione dei risultati
- Art. 19 - Reclami
- Art. 20 - Pronunciamento del Consiglio

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 - Rinuncia della richiesta di referendum
- Art. 22 - Disposizioni applicabili
- Art. 23 - Spese
- Art. 24 - Norme transitorie e finali

TITOLO I

RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 1 (Istituzione)

1. Il referendum consultivo comunale, istituito dall'articolo 9 dello Statuto ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e' disciplinato dal presente regolamento.

2. Il referendum consultivo puo' essere di tipo propositivo o revocatorio:

- a) e' di tipo propositivo quando sottopone agli elettori fino ad un massimo di tre proposte di soluzione ad un problema o fino ad un massimo di tre proposte di atti da assumere da parte degli organi comunali competenti;
- b) e' di tipo revocatorio quando sottopone agli elettori la proposta di revoca di una deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 2 (Requisiti)

1. Il referendum e' indetto quando lo richieda:

- a) il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- b) un ventesimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non e' comunque ammesso intorno a proposte gia' sottoposte a referendum nel corso di uno stesso mandato amministrativo ovvero gia' dichiarate illegittime o inammissibili in precedenti consultazioni referendarie.

3. Il referendum non puo' essere proposto intorno a questioni attinenti:

- a) lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli Organi comunali;
- b) attivita' meramente esecutive di norme statali e regionali ovvero di atti riservati alla competenza esclusiva della Provincia;
- c) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- d) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e societa' a partecipazione comunale;
- e) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilita', l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe;

f) l'attuazione dei principi dettati dall'articolo 3, commi 1 e 2, della Costituzione, sulla pari dignita' giuridica e sociale delle persone.

4. Il referendum di tipo revocatorio, oltre a riguardare la sola proposta di revoca di deliberazioni consiliari, non puo', inoltre, essere proposto intorno a questioni che abbiano gia' costituito, in capo dei relativi destinatari, diritti soggettivi il cui affievolimento comporti comunque per l'Amministrazione comunale l'assunzione di oneri finanziari risarcitori di entita' superiore al risparmio conseguente all'adozione dell'atto di revoca ivi proposto.

5. Il quesito sottoposto dai proponenti agli elettori deve rendere esplicite - ove possibile ed inerente - le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione ed indicare le modalita' di copertura di tali oneri. A questo fine, i promotori delegati potranno richiedere alla Segreteria comunale che venga loro tempestivamente indicato l'Ufficio comunale competente alla determinazione dei suddetti elementi di ordine finanziario. Qualora non sia possibile attendere alla predetta determinazione in via breve, sulla scorta dei dati gia' in possesso dell'Amministrazione, e' possibile che la stessa venga indicata con ordini di grandezza approssimativi. Dell'esito della collaborazione con gli Uffici comunali viene redatto un apposito verbale sottoscritto dal Ragioniere Capo. Di tale verbale o, comunque, della relazione presentata autonomamente dal Comitato dei promotori, a cura della Segreteria comunale, viene redatto un estratto, la cui copia va inserita in calce ad ogni successivo documento propulsivo l'istanza referendaria.

Art. 3

(Promozione del referendum)

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum, costituiti in Comitato, debbono presentare entro il mese di ottobre di ogni anno apposita istanza scritta al Sindaco, che provvedera' a trasmetterla alla Segreteria comunale che ne da' atto con verbale estratto da un apposito registro, ove le stesse sono iscritte in ordine progressivo alla data di ricevimento, del quale viene rilasciata copia.

2. L'istanza, redatta in carta libera, deve recare in calce la firma, la data ed il luogo di nascita di almeno cento elettori residenti nel Comune di Cremona e dovra' risultare corredata dei rispettivi certificati di iscrizione nelle liste elettorali comunali. In calce all'istanza dovranno essere indicati i nominativi di tre fra i promotori, delegati ad illustrare l'istanza di fronte al Comitato dei Garanti nelle forme di cui agli articoli successivi, salvo espressa dichiarazione contraria - e fermo restando il numero massimo di tre - i primi tre firmatari si intendono delegati al ricevimento da parte dell'Amministrazione comunale di tutte le comunicazioni inerenti allo svolgimento delle operazioni referendarie.

3. L'istanza deve indicare se si intende promuovere un referendum di tipo propositivo o di tipo revocatorio.

4. L'istanza deve contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre alla votazione popolare e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da consentire un'agevole ed obiettiva liberta' di opzione.

5. Qualora l'istanza riguardi un referendum di tipo propositivo e prospetti alla votazione popolare piu' proposte, il quesito dovra' essere completato con la formula "quale, fra le

seguenti proposte, ritiene piu' idonea per", cui dovra' seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il referendum. L'istanza non potra' prospettare piu' di due proposte.

6. Qualora l'istanza riguardi un referendum di tipo revocatorio, la proposta dovra' essere completata con la formula "volete che sia revocato/a parzialmente o totalmente ...", con l'indicazione della data, numero e oggetto della deliberazione consiliare sulla quale il referendum sia richiesto. Qualora sia limitata alla sua revoca parziale, deve essere completata oltre che dall'indicazione del numero degli articoli o dei commi di riferimento, dall'oggetto della questione sul quale il referendum sia richiesto. Qualora si richieda referendum per la revoca di parte di uno o piu' atti deliberativi, dovra' essere, altresì, inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta la revoca. Puo' essere omessa l'indicazione dell'oggetto allorché le altre indicazioni di per se' soddisfino le esigenze di chiarezza e univocita' della proposta.

7. L'istanza di referendum di tipo revocatorio limitata ad una parte della deliberazione consiliare e' inammissibile quando la sua eventuale recezione comporti l'inapplicabilita' delle disposizioni residue.

8. E' consentito presentare un'unica istanza per la proposta di revoca di piu' deliberazioni qualora queste risultino obiettivamente omogenee ed interconnesse.

9. I cittadini che intendono promuovere un referendum possono richiedere la collaborazione degli Uffici comunali per una corretta e compiuta formulazione della proposta referendaria. Tale collaborazione si limitera' all'individuazione e messa a disposizione della documentazione necessaria. Il Segretario comunale individuera' il Funzionario responsabile del procedimento.

10. Le medesime disposizioni di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, alle richieste di referendum deliberate dal Consiglio comunale, il quale dovra', altresì, procedere alla nomina di tre rappresentanti per l'espletamento di ogni incombenza di fronte al Comitato dei Garanti.

11. Per ogni tornata referendaria non possono essere raccolte le firme per piu' di sei istanze referendarie legittime ed ammissibili, con il limite di due per ogni medesimo Comitato Promotore, ovvero deliberate piu' di due proposte consiliari, con il limite di una per ogni medesimo gruppo consiliare promotore. Alla presente disposizione si applicano i seguenti criteri:

- a) di ogni Comitato Promotore non puo' essere promossa piu' di una istanza ove siano state dichiarate legittime ed ammissibili almeno altre cinque istanze da parte di altrettanti Comitati Promotori, ferma in ogni caso la riserva in favore di quelle eventualmente deliberate dal Consiglio comunale;
- b) l'iscrizione delle istanze eventualmente non ammesse nella tornata referendaria in corso non pregiudica la loro promozione, nel rispetto del loro originario numero di iscrizione, nella tornata immediatamente successiva, salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 21 del presente regolamento;

c) la dissomiglianza fra i Comitati Promotori e' subordinata alla verifica della mancata identita' soggettiva, anche solo parziale, dei rispettivi sottoscrittori.

12. Le deliberazioni consiliari promotrici del referendum che non abbiano sortito una consultazione referendaria nel corso di uno stesso mandato amministrativo devono essere rideliberate dal Consiglio subentrante. Il voto favorevole assicura il mantenimento dell'originario numero d'ordine.

Art. 4

(Integrazione delle proposte da parte della Giunta)

1. Qualora sia stata inoltrata una proposta di referendum di tipo propositivo, e' in ogni caso riservata alla Giunta la facolta' di formulare sullo stesso oggetto un quesito da aggiungere in calce a quello od a quelli formulati dai cittadini.

2. In questo caso, la Giunta potra' nominare un proprio delegato per l'esercizio delle medesime facolta' ammesse ai promotori delegati dai cittadini di fronte al Comitato dei Garanti.

3. Il quesito giuntale, trasmesso al Comitato dei Garanti unitamente alla proposta referendaria, e' sottoposto al medesimo vaglio di ammissibilita' a cui soggiace quest'ultima, salvo decadere automaticamente ove questa venga rigettata.

Art. 5

(Esame di legittimita' e di ammissibilita' della proposta)

1. La legittimita' e l'ammissibilita' della proposta referendaria e' espressa in via obbligatoria, vincolante e definitiva, dal Comitato dei Garanti di cui all'articolo successivo.

2. Il Sindaco trasmette al Comitato dei Garanti le proposte di referendum entro 15 (quindici) giorni dal loro ricevimento ovvero, in caso di referendum consiliare, dalla comunicazione dell'esecutivita' della delibera consiliare.

3. Il Comitato dei Garanti e' tenuto ad esprimersi entro i 30 (trenta) giorni successivi, salvo una proroga di 15 (quindici) giorni concessa dal Sindaco. I tre promotori delegati di cui all'articolo 3, comma 2, possono chiedere audizione al Comitato dei Garanti per integrare - fermi restando i termini della proposta - le motivazioni della loro istanza. A tal fine, ed, altresì, se lo ritenga, comunque, opportuno al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio, il Comitato dei Garanti inviera' loro un avviso di convocazione per la riunione dedicata all'esame di legittimita' e di ammissibilita' della proposta referendaria. I promotori delegati hanno diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.

4. Qualora il Comitato dei Garanti riscontri delle irregolarita' nella procedura di formazione o di presentazione dell'istanza e della prescritta documentazione puo' stabilire un termine per le eventuali sanatorie o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

Art. 6

(Comitato dei Garanti)

1. Il Comitato dei Garanti e' composto da tre membri nominati dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei componenti all'interno di una rosa di cinque candidati di comprovata esperienza in diritto amministrativo, all'inizio di ogni mandato consiliare. Qualora dopo due votazioni non sia stato possibile procedere all'elezione del collegio, il Consiglio dovra' pronunciarsi all'interno di un'altra rosa di candidati.

2. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio comunale e nomina nel suo seno il Presidente. I membri del Comitato non possono essere rieletti per piu' di due mandati. In caso di vacanza di un seggio del Comitato nel corso del mandato, il Consiglio dovra' provvedere tempestivamente a coprirlo utilizzando i medesimi criteri di cui al comma 1.

3. Il Comitato giudica insindacabilmente:

- a) la legittimita' e l'ammissibilita' dei quesiti referendari a seconda della legge nonche' delle disposizioni dettate dallo Statuto e dal presente regolamento;
- b) l'improcedibilita' del procedimento referendario in caso di revoca accertata nelle forme e nei termini stabiliti dal successivo articolo 12;
- c) l'improcedibilita' del procedimento referendario per la naturale estinzione dei presupposti di fatto o di diritto che ne avevano motivato la proposta.

4. In caso di presentazione di piu' istanze nel corso di una medesima tornata referendaria, quelle successive alla sesta, ad eccezione di quelle deliberate dal Consiglio comunale, devono essere trasmesse al Comitato dei Garanti solo qualora esso abbia rigettato una o piu' di quelle prime.

5. I promotori delegati delle istanze di referendum successive a quelle conoscibili dal Comitato dei Garanti devono confermare per iscritto al Sindaco, a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione del risultato referendario di cui all'articolo 18, la richiesta di ingresso della loro proposta nella successiva tornata referendaria. La dichiarazione favorevole comporta il mantenimento, a scalare, del numero d'ordine assegnato originariamente alla loro istanza ed il suo invio al Comitato dei Garanti entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo 3, comma 1, della tornata referendaria immediatamente successiva.

6. Le decisioni del Comitato dei Garanti sono motivate e, quando siano di rigetto, devono, altresì, indicare le norme che lo hanno determinato.

7. Le decisioni del Comitato dei Garanti, verbalizzate su apposito registro, sono assunte a maggioranza e devono essere tempestivamente comunicate ai tre promotori delegati ed al Sindaco, il quale ne dara' immediata comunicazione ai Capigruppo consiliari.

8. Il Comitato dei Garanti, prima dell'avvio della raccolta delle firme di cui al successivo articolo 7, d'ufficio o, su istanza scritta di due o piu' Comitati promotori delegati, delibera sull'eventuale accorpamento di piu' istanze referendarie aventi il medesimo oggetto dichiarate legittime ed ammissibili. Puo', altresì, consentire che alla loro riunificazione corrisponda la rideterminazione formale delle relative proposte, salva, comunque, la facolta' di integrazione riservata alla Giunta di cui al precedente articolo 4. In tal caso, nell'atto di

indizione, accanto ad ogni proposta o quesito dovranno essere indicati i nominativi dei rispettivi primi tre firmatari.

9. Il Comitato dei Garanti e' deputato in via esclusiva a giudicare sugli eventuali conflitti interpretativi concernenti la corretta applicazione del presente regolamento sollevati nel corso delle operazioni referendarie. E', inoltre, abilitato a proporre al Consiglio comunale modifiche al presente regolamento.

Art. 7 (Raccolta delle firme)

1. La raccolta delle firme, che riguarda le sole istanze di referendum promosse dai cittadini, e' effettuata su fogli di carta libera. Ciascuno di essi deve recare, stampato in epigrafe a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nell'istanza di referendum dichiarata legittima ed ammissibile dal Comitato dei Garanti, nonche' allegato copia dell'estratto del verbale di cui al precedente articolo 2, comma 5.

2. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati in unica soluzione all'Ufficio di Segreteria comunale che, dopo aver provveduto ad apporvi il numero d'ordine, il timbro e la data acquisisce la firma per vidimazione del Segretario generale e li restituisce ai promotori delegati che ne rilasciano ricevuta.

3. La raccolta delle firme non puo' essere effettuata su fogli non vidimati o decorsi 60 (sessanta) giorni dalla consegna dei fogli vidimati.

Art. 8 (Autenticazione delle firme)

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli, di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e possibilmente il codice fiscale.

2. La firma deve essere autenticata da un Notaio, da un Cancelliere o Segretario Giudiziario, ovvero dal Giudice Conciliatore o dal Giudice di pace nonche' dal Segretario generale, o da Funzionari della Segreteria da lui delegati, e dal Sindaco o da Funzionari da lui delegati o da Consiglieri comunali che ne facciano richiesta, delegati dal Sindaco stesso. La possibilita' di delega da parte del Sindaco ai Consiglieri comunali non opera in caso di convocazione di Comizi elettorali.

3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e puo' essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso, deve indicare il numero delle firme raccolte.

4. Il Segretario generale e i Dirigenti di servizio, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le opportune misure per garantire la disponibilita', secondo orari determinati, dei Funzionari preposti alle autenticazioni.

Art. 9 (Presentazione della richiesta di referendum)

1. La richiesta di referendum, corredata dai fogli di cui all'articolo 7, recanti le firme autenticate, deve essere presentata dai promotori al Sindaco entro il 65° (sessantacinquesimo) giorno dalla data di consegna dei fogli da parte dell'Ufficio di Segreteria comunale.

2. Un Funzionario della Segreteria comunale, mediante processo verbale di cui rilascia copia, da' atto della presentazione della richiesta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale e', inoltre, indicato, su dichiarazione dei promotori, il numero delle firme raccolte.

3. Il responsabile dei Servizi Demografici accerta tempestivamente che tali firme corrispondano a soggetti aventi diritto. In caso di contestazione decide inappellabilmente il Sindaco.

TITOLO II SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 10 (Indizione)

1. Il referendum proposto dai cittadini viene indetto se sono state raccolte, nel termine dettato dal precedente articolo 7, comma 3, un numero di firme valide pari ad almeno un ventesimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di presentazione della richiesta di referendum di cui all'articolo precedente.

2. Sono ritenute valide le firme autenticate che, recando i requisiti di cui al precedente articolo 8 e raccolte su fogli vidimati come richiesto dall'articolo 7 del presente regolamento, corrispondono a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cremona.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Sindaco indice il referendum che, salvo i casi previsti dal successivo articolo 12, deve tenersi in una delle giornate di sabato del mese di maggio di ogni anno, accorpando in unica data le proposte di referendum dichiarate legittime ed ammissibili nel corso della precedente tornata referendaria. L'atto di indizione, distinto per ciascun referendum, nel rispetto del numero d'ordine, esplicita i quesiti o le proposte da sottoporre agli elettori, specificando, altresì, se gli stessi sono stati promossi dai cittadini ovvero dal Consiglio comunale.

4. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 07,00 alle ore 22,00.

5. Il Sindaco provvede a dare notizia del referendum mediante affissione all'Albo Pretorio dei decreti di indizione, entro 5 (cinque) giorni dalla loro emanazione, nonché mediante manifesti da affiggersi almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data del referendum.

Art. 11 (Periodi di sospensione del referendum)

1. Il referendum non può essere effettuato:

- a) nei tre mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio comunale;
- b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale;
- c) nei tre mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale;
- d) nei casi di indizione di elezioni politiche, amministrative ed europee nonché di altri referendum e nei tre mesi successivi al loro espletamento.

2. Nei casi previsti dal comma precedente, il referendum si svolgerà entro 90 (novanta) giorni successivi allo spirare della causa di sospensione, nel rispetto delle procedure stabilite dal precedente articolo 10.

Art. 12
(Revoca del referendum)

1. Il referendum puo' essere revocato qualora, entro il 50° (cinquantesimo) giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione referendaria, gli organi comunali competenti abbiano adottato un atto od una deliberazione sulla stessa materia oggetto della proposta referendaria.

2. Il Comitato dei Garanti, cui e' trasmesso immediatamente l'atto o la delibera consiliare esecutiva, stabilisce insindacabilmente entro 10 (dieci) giorni se la proposta referendaria sia da considerarsi assorbita dal contenuto della deliberazione o se debba, comunque, procedersi allo svolgimento delle operazioni referendarie.

3. Il Sindaco, tramite manifesti o altri strumenti all'uopo adeguati, comunica tempestivamente agli elettori l'eventuale revoca del referendum.

Art. 13
(Disciplina della votazione)

1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini che hanno compiuto il 18° (diciottesimo) anno di eta' nel giorno della votazione, iscritti nelle liste elettorali del Comune approvate dalla Commissione Elettorale Circondariale dopo l'ultima revisione dinamica precedente la data del referendum. Dall'elenco degli aventi diritto a partecipare al referendum verranno depennati unicamente, a cura della Commissione comunale per il referendum:

- 1) nel 45° (quarantacinquesimo) giorno antecedente la data di votazione gli iscritti nelle liste che nel giorno della votazione non hanno compiuto il 18° (diciottesimo) anno di eta';
- 2) nel 15° (quindicesimo) giorno antecedente la data della votazione gli elettori iscritti e deceduti.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per Sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione, sono disciplinati, in quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, dalle disposizioni del Testo Unico delle Leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e sue modificazioni.

Art. 14
(Certificati elettorali)

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il 10° (decimo) giorno antecedente la data di chiamata alle urne.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori a decorrere dall'8° (ottavo) giorno antecedente alla data di chiamata alle urne.

Art. 15

(Commissione comunale per i referendum)

1. E' costituita la Commissione comunale per i referendum, nominata dal Consiglio comunale nel suo seno, che avra' il compito di sovrintendere a tutte le operazioni referendarie nonche' alle funzioni di cui al precedente articolo 13, comma 1, ivi compresa la decisione su eventuali ricorsi.

2. La Commissione comunale per i referendum e' composta da tre membri effettivi, di cui uno designato dalla minoranza, e da due membri supplenti e dura in carica per l'intera tornata amministrativa. In sede di prima applicazione del presente regolamento il Consiglio comunale provvede all'istituzione della Commissione comunale per i referendum almeno entro 15 (quindici) giorni dall'indizione del primo referendum.

3. Il responsabile dei Servizi Demografici assumerà le funzioni di Segretario della Commissione comunale per i referendum.

4. In ciascuna Sezione elettorale (o piu' sezioni, fino ad un massimo di tre) e' costituito un Ufficio elettorale composto da un Presidente, da tre scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario. La nomina dei Presidenti di seggio e degli scrutatori verra' effettuata mediante sorteggio dai rispettivi albi da parte della Commissione comunale per i referendum riunita in pubblica adunanza entro il 30° (trentesimo) giorno antecedente quello della votazione. Ogni Presidente di seggio dovra' provvedere alla nomina del Segretario tra coloro in possesso dei requisiti per la nomina a scrutatore.

Art. 16
(Operazioni di voto)

1. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore per ciascun referendum, devono possedere le caratteristiche dei modelli riprodotti nelle tabelle C) e D) allegate alla Legge 22 maggio 1978, n. 199 e successive modificazioni, con la dicitura "Referendum consultivo comunale di tipo propositivo" ovvero "Referendum consultivo comunale di tipo revocatorio".
2. Esse contengono la proposta formulata nella richiesta di referendum dichiarata ammissibile, letteralmente riprodotta a caratteri chiaramente leggibili.
3. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto, fino ad un massimo di sei.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 07,00 della giornata di sabato fissata dall'atto di indizione del referendum e terminano alle ore 22,00 dello stesso giorno.

Art. 17
(Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni della Commissione comunale per i referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei Comitati o dei Gruppi consiliari comunali promotori del referendum, designati dai rispettivi delegati e capigruppo consiliari.
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto sindacale di indizione dei referendum.
4. Per le operazioni pre-elettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

Art. 18
(Proclamazione dei risultati)

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici di Sezione elettorale per i referendum interessati alla consultazione, la Commissione comunale per i referendum procede immediatamente in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e, quindi, della somma dei voti validamente espressi; conseguentemente, dopo aver proceduto al riesame dei voti contestati, proclama i risultati del referendum.

2. Di tali operazioni e' redatto verbale in 3 (tre) esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio di Segreteria e gli altri due sono trasmessi rispettivamente al Sindaco ed al primo cittadino firmatario ovvero al Capogruppo del gruppo consiliare promotore del referendum.

Art. 19 (Reclami)

1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati alla Commissione comunale per i referendum, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di proclamare i risultati.

Art. 20 (Pronunciamento del Consiglio)

1. Qualora alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori e la proposta sottoposta a referendum sia stata accolta con la maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio comunale, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, si pronuncia secondo una delle seguenti modalita':

A) nel caso di referendum consultivo di tipo propositivo, il Consiglio comunale:

- A1) approva un ordine del giorno che lo impegna a provvedere, ovvero invita l'organo comunale competente a darvi tempestiva attuazione;
- A2) approva un ordine del giorno che, non recependo alcuna delle proposte contenute nel quesito referendario, da' mandato alla Giunta di ricercare nuove soluzioni che devono essere adeguatamente motivate;

B) nel caso di referendum consultivo di tipo revocatorio, il Consiglio comunale:

- B1) delibera la revoca dell'atto oggetto della proposta referendaria;
- B2) approva un ordine del giorno che espone i motivi in base ai quali reputa di non revocare l'atto oggetto della proposta referendaria;
- B3) approva un ordine del giorno che incarica la Commissione consiliare permanente competente per materia a presentargli entro 30 (trenta) giorni una proposta di revoca, anche parziale, dell'atto oggetto del referendum, corredata dalla proposta per colmare le eventuali lacune normative.

2. Le proposte di referendum non accolte sono, a richiesta dei promotori, discusse in Consiglio comunale, quali petizioni. A questo scopo, si osserva il procedimento disciplinato dall'articolo 7 dello Statuto.

3. Prima della seduta nel corso della quale il Consiglio comunale adotta uno degli atti di cui sopra, il Sindaco convoca i primi tre firmatari della proposta referendaria per acquisire valutazioni sull'esito della consultazione e sulle ipotesi di atti da proporre all'approvazione del Consiglio comunale. Essi hanno comunque diritto di intervenire, una volta e per non piu' di 15 (quindici) minuti complessivi, nel corso dei lavori della seduta consiliare dedicata all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

(Rinuncia della richiesta di referendum)

1. Il Comitato dei cittadini promotore dell'istanza di referendum puo' rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie fino al momento della pronuncia del Comitato dei Garanti. A questo fine, dovra' inoltrare un'apposita istanza scritta al Sindaco corredata dalle firme autenticate, a proprie spese, di almeno i quattro quinti dei firmatari dell'istanza di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

2. Analogamente a quanto stabilito dal comma 1, il Consiglio comunale potra' deliberare di rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie dietro proposta del gruppo promotore sottoscritta da almeno i due terzi dei suo componenti.

Art. 22

(Disposizioni applicabili)

1. Per tutto cio' che non e' disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli articoli 51 e 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.

Art. 23

(Spese)

1. Le spese per le operazioni elettorali attinenti lo svolgimento dei referendum indetti ai sensi del presente regolamento, nonche' quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 22.

2. A tali oneri si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 24

(Norme transitorie e finali)

1. In via di prima attuazione, nel primo anno di applicazione del presente regolamento, si consente ai cittadini che intendono promuovere il referendum, costituiti in Comitato, di presentare apposita istanza scritta al Sindaco entro il 30 Ottobre 1993, secondo le modalita' previste dall'articolo 3 del presente regolamento.

2. In tale eventualita', il Sindaco indice il referendum entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta di referendum di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

3. Nel caso di cui ai commi precedenti, non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 11, comma 1°, lettera d) del presente regolamento, purché sia evitata ogni concomitanza fra più consultazioni elettorali.

4. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla avvenuta dichiarazione di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
